CAMERA DEI DEPUTATI N. 3910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARRELLI, FOLENA, TRABATTONI, VANNONI, SUSINI, CARBONI, OLIVIERI

Esenzione dall'imposta di bollo, riduzioni di imposte, tasse e abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari

Presentata il 24 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere concretamente al dettato costituzionale il quale, all'articolo 24, dispone che tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. E, quindi, si propone di eliminare la disparità (articolo 1) derivante dal censo nell'adire l'autorità giudiziaria poiché, attualmente, solo la parte munita di adeguati mezzi può esporre le proprie ragioni anche con l'uso dispendioso delle carte bollate. Al riguardo sarà opportuno rammentare che, con lo scambio dei documenti, i costi ammontano a ben lire 40.000 a foglio se i contendenti sono due e per ogni altra parte in lite debbono essere esborsate altre 20.000, sempre per ogni foglio.

Nello stesso tempo si intende razionalizzare l'assetto delle spese di accesso (tassa di iscrizione a ruolo dei singoli processi) proporzionandone il costo al valore poiché l'importo ora dovuto è uguale qualunque sia l'entità della domanda.

Si è, pertanto, provveduto a definire (articolo 2) la tassa di iscrizione correlandola ai valori di lite e procedendo a scaglioni con un criterio già in essere per la determinazione dei diritti e degli onorari degli avvocati. È stato semplificato il mezzo di versamento con la previsione anche della sua effettuazione con conto corrente postale.

Nello stesso articolo 2 si è vincolato il valore della pretesa, dedotta in giudizio, alla dichiarazione della parte, quale limite

dell'entità della domanda, per eliminare ogni incertezza nella quantificazione del dovuto che, altrimenti, si sarebbe risolto in un onere per l'Amministrazione con attività impropria per gli uffici.

La norma contempla anche l'intervento del Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale riequilibrio degli oneri.

La riforma vuole, anche, rendere certa e prevedibile la spesa viva dei singoli processi all'atto della instaurazione, sottraendoli all'imprevedibilità di costi (legati alle modalità del loro corso e alla loro lunghezza) che è fonte di non pochi equivoci e sgradite sorprese per il cittadino che si quereli delle proprie ragioni davanti al Magistrato.

Sul punto e infine, la diminuzione dell'introito per l'abolizione delle carte bollate è stato stimato dalla SOGEI in circa 8 miliardi annui, comprensivi anche degli atti non contenziosi; presumibilmente, quindi, il *deficit* di incasso può stimarsi a circa 5 miliardi annui.

Pur non essendo disponibili dati disaggregati sul numero delle singole cause in relazione al valore è possibile ipotizzare la seguente stima in base a questi elementi che, per comodità di esemplificazione, viene riferita ai soli procedimenti la cui competenza per valore è dal codice di procedura civile rimessa al tribunale:

a) la relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1995 del Procuratore generale presso la Corte di cassazione riporta il numero dei procedimenti sopravvenuti durante il periodo 1° luglio 1994-30 giugno 1995 (circa 500 mila);

b) la proposta determina in lire 500 mila la tassa di iscrizione a ruolo per il primo scaglione di competenza del Tribunale (da 50 milioni a 250 milioni).

Ipotizzando la costanza dei dati sul numero dei procedimenti (circa 500 mila, si è detto) anche per il periodo di prima applicazione della nuova normativa, e assumendo come dato medio l'importo minimo della tassa di iscrizione, è possibile stimare prudenzialmente un gettito per l'erario addirittura esuberante per notevole eccesso (circa lire 250 miliardi). In sede di discussione, tramite l'apporto del Ministero, la proposta potrà essere meglio calibrata e l'eventuale esubero degli introiti, anche rispetto al venir meno dei diritti di cancelleria (articolo 4), potrà essere destinato al miglioramento dei servizi civili della Amministrazione.

Nella seconda parte (articolo 3), e in connessione non casuale, si è dato un nuovo assetto alle esenzioni dell'imposta di registro per tutti i provvedimenti giudiziari che vi sono soggetti. Tale nuovo assetto, pur avendo una portata certamente non sconvolgente del sistema, si iscrive nella medesima logica diretta a tutelare le parti meno abbienti e, quindi, socialmente più deboli; nello stesso tempo tende a favorire le conciliazioni giudiziarie come mezzo di rapida definizione delle controversie con il concorso del magistrato nell'utile e rilevante ricerca della composizione consensuale dei conflitti e con gli ovvi e auspicabili effetti anche deflattivi delle finali decisioni in contenzioso. La stessa norma prevede anche l'abolizione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie semplici degli atti e la forfettizzazione per le copie autentiche, il che, da un lato, semplifica le procedure e diminuisce i costi dei processi e, dall'altro lato, costituisce un risparmio per l'erario derivante dalla diminuita attività del personale addetto.

Con l'articolo 4 è fatto obbligo alle parti di depositare in atti tante copie dei propri documenti quante sono le parti in giudizio e, nel corso del processo, quante sono quelle costituite, e ciò al chiaro fine di ridurre l'attività degli uffici.

Si è provveduto, infine, a eliminare (articolo 5, comma 2) l'iniqua disparità di trattamento fiscale, oggi in atto, tra i procedimenti di scioglimento di matrimonio e quelli delle separazioni legali anche perché, e semmai, queste ultime dovevano godere della esenzione di oneri fiscali per la loro natura intrinsecamente transitoria. La stessa disposizione regolamenta il regime per le cause pendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli atti e i provvedimenti relativi ai processi civili, amministrativi ed esecutivi sono esenti dall'imposta di bollo.

ART. 2.

1. La tassa di iscrizione a ruolo dei processi di cui all'articolo 1 è stabilita nelle misure seguenti:

a) per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000 nulla è dovuto;

b) lire 200.000 per i processi di valore da lire 10.000.001 a lire 50.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore da lire 50.000.001 a lire 250.000.000;

d) lire 750.000 per i processi di valore da lire 250.000.001 a lire 500.000.000;

e) lire 1.000.000 per i processi di valore da 500.000.001 a lire 1.000.000.000;

f) lire 2.000.000 per i processi di valore da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000;

g) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 5.000.000.000.

2. Ai fini di cui al comma 1, i procedimenti di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione da lire 250.000.001 a lire 500.000.000 se non concernenti beni immobili; da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 se concernenti beni immobili ovvero beni immobili congiuntamente a beni mobili.

3. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione del difensore resa, in modo dettagliato ed a tale fine, nelle conclusioni dell'atto introduttivo ov-

vero dall'atto di precetto nei processi esecutivi. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi e i danni successivi.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, può apportare le necessarie variazioni all'entità delle tasse e ai relativi scaglioni stabiliti al comma 1, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate dell'erario e le prestazioni dell'amministrazione.

5. I versamenti delle tasse di iscrizioni a ruolo sono eseguiti tramite apposite marche ovvero, sostitutivamente, tramite conto corrente postale su specifico conto.

ART. 3.

1. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'Autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore da lire 10.000.001 a lire 50.000.000. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10.000.000 sono esenti dall'imposta di registro.

2. Sono altresì esenti dall'imposta di registro tutti i processi verbali di conciliazione quando il loro valore non supera i 100.000.000. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

3. Sono soppressi i diritti di cancelleria per il rilascio di atti dei procedimenti. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 5.000 per ogni atto da pagare con l'applicazione di marche annullate dal cancelliere mediante perforazione.

ART. 4.

1. Le parti, nel depositare i documenti attinenti alle proprie pretese, devono depositare altresì tante copie degli stessi quante sono le parti evocate in giudizio e, nel corso del processo, quante sono quelle costituite. Al deposito dei documenti si applica quanto disposto dall'articolo 70 del codice di procedura civile.

ART. 5.

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Non può essere chiesta, in ogni caso, la ripetizione di quanto già pagato sotto qualsiasi forma. Dall'imposta della tassa di iscrizione a ruolo va dedotto, comunque, al momento del versamento, quanto già pagato. Non sono, inoltre, dovuti versamenti integrativi dell'importo delle tasse per iscrizioni a ruolo per i procedimenti rinviati per la decisione.

2. L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, si applica anche ai procedimenti di separazione legale.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3910
Lire 500